

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 20 ottobre 2017



EQUO COMPENSO

Italia Oggi	20/10/17	P. 36	Avvocati, ecco l'equo compenso	Michele Damiani	1
-------------	----------	-------	--------------------------------	-----------------	---

SPLIT PAYMENT

Sole 24 Ore	20/10/17	P. 31	Split payment, gli elenchi vanno rifatti	Marco Magrini, Benedetto Santacroce	3
-------------	----------	-------	--	---	---

ABUSI EDILIZI

Sole 24 Ore	20/10/17	P. 33	L'abuso edilizio la o non si prescrive	Guillermo Saporito	6
-------------	----------	-------	--	--------------------	---

DIGITALIZZAZIONE

Italia Oggi	20/10/17	P. 44	La Ue spinge sulla formazione	Andrea Mascolini	7
-------------	----------	-------	-------------------------------	------------------	---

INGEGNERIA CLIMATICA

Sole 24 Ore	20/10/17	P. 23	Le competenze idrauliche hanno convinto Maccaferri		8
-------------	----------	-------	--	--	---

ITS

Sole 24 Ore	20/10/17	P. 3	Il potenziamento degli Its torna a rischio	Claudio Tucci	9
-------------	----------	------	--	---------------	---

PA

Italia Oggi	20/10/17	P. 39	Prestazioni gratuite giustificate	Simona D'Alessio	10
Italia Oggi	20/10/17	P. 47	Gli incentivi tecnici sono spesa	Eugenio Piscino, Luciano Catania	11

PAESAGGIO

Corriere Della Sera	20/10/17	P. 19	Borletti Buitoni «Così nascerà la Carta italiana del paesaggio»	Paolo Conti	13
---------------------	----------	-------	---	-------------	----

PATRIMONIO CULTURALE

Corriere Della Sera	20/10/17	P. 11	Da Alessandria a Palmanova Lo sterminato «museo diffuso» in attesa di un censimento	Paolo Conti	14
---------------------	----------	-------	---	-------------	----

SICUREZZA ICT

Corriere Della Sera	20/10/17	P. 9	Hacker trova i dati La replica: non sono rilevanti per il voto	Martina Pennisi	17
---------------------	----------	------	--	-----------------	----

MANOVRA 2018/ Il provvedimento sul tema è stato inserito in legge di Bilancio

Avvocati, ecco l'equo compenso Tra le novità prevista l'estensione alle società tra legali

DI MICHELE DAMIANI

L'equo compenso per gli avvocati sarà inserito nella legge di bilancio 2018. Effetto esteso anche alle società tra legali (introdotte dal ddl concorrenza) mentre rimane esclusa la pubblica amministrazione tra i soggetti che saranno obbligati a corrispondere una remunerazione «commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» dal professionista. Questa una delle novità presenti nella bozza del disegno di legge di bilancio del 2018. La norma riprende il ddl di iniziativa governativa (ddl Orlando, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 agosto) il cui testo è in discussione in commissione giustizia alla camera (atto camera 4574 relatore Giuseppe Berretta del Partito democratico). Con l'inserimento in legge di bilancio viene mitigato il rischio di non veder (almeno) discussa in aula la norma prima della fine della legislatura. Rispetto

al ddl Orlando, tra i soggetti beneficiari della disposizione vengono, quindi, inserite anche le società tra avvocati introdotte dal ddl concorrenza (legge 124 del 2017); accolta la richiesta espressa, tra gli altri, dal presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin in audizione in commissione giustizia alla camera lo scorso 6 settembre (si veda *ItaliaOggi* del 7 settembre). Rimane, invece, esclusa la pubblica amministrazione tra i soggetti che dovranno rispettare l'obbligo previsto dal disegno di legge. La norma inserisce una forma di tutela per il compenso degli avvocati; viene stabilito l'obbligo per imprese bancarie, assicurative e per le aziende non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle Pmi, di corrispondere un compenso che risulti «proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché alle caratteristiche della prestazione legale». Vengono, inoltre, individuate una serie di clausole defi-

nite «vessatorie», la cui presenza non pregiudica però la validità dell'intero contratto; in caso di presenza, le clausole saranno considerate nulle. Tra queste, vi è la facoltà del cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, la pretesa di prestazioni aggiuntive a titolo gratuito, la richiesta di anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato e la previsione di

termini di pagamento superiori a 60 giorni. Come si legge nella bozza della legge «il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola,

dichiara la nullità della clausola stessa e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministero della giustizia». Il giudice può, inoltre, obbligare la parte condannata al pagamento di una somma che varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro. La disposi-

zione si inserisce in un contesto temporale caratterizzato da una serie di provvedimenti che mirano a garantire l'equità del compenso non solo per gli avvocati, ma per tutti i professionisti; a rimarcare questa posizione è il presidente della commissione lavoro del senato Maurizio Sacconi, che è anche il primo firmatario di un disegno di legge che va proprio in questa direzione (ddl 2858 disposizioni in materia di equo compenso delle professioni regolamentate). Secondo Sacconi: «L'inserimento nel disegno di legge di Bilancio di una norma che riprende il ddl governativo a tutela di una congrua remunerazione degli avvocati consente di ipotizzare nella stessa sede una più generale disciplina sull'equo compenso delle libere professioni. Si tratta», continua Sacconi, «di tutelare non solo i professionisti ma innanzitutto i consumatori perché è ragionevole supporre che al di sotto di una certa soglia decada la qualità delle prestazioni».





Il guardasigilli Andrea Orlando

Guida al decreto fiscale
2 | IL CONTRASTO ALL'EVASIONE IVA



La successione

La lista delle amministrazioni valida fino al 31 dicembre sarà completata entro novembre; dal 1° gennaio la platea sarà più estesa

Split payment, gli elenchi vanno rifatti

I fornitori possono uscire dall'incertezza con un attestato del committente sull'assoggettabilità al regime

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Le imprese e i professionisti che cedono beni o prestano servizi a soggetti sottoposti al regime dello **split payment** e che emetteranno le relative fatture dal 1° gennaio 2018 potrebbero avere non poche difficoltà a individuare se il **cessionario committente è o meno soggetto all'obbligo della scissione contabile**. Alcune delle poche certezze relative all'ambito applicativo dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72 destinate a consolidarsi con l'emanazione degli elenchi definitivi entro il 15 novembre 2017, perderanno validità in conseguenza delle nuove regole imposte dal Dl 148/2017. Il decreto, infatti, ha ulteriormente modificato il perimetro soggettivo di applicazione della norma introducendo variabili che difficilmente potranno essere definite prima della sua conversione in legge e degli effetti del nuovo decreto di attuazione.

Gli effetti dell'estensione

L'intervento normativo sembrerebbe avere lo scopo principale di ricomprendere nell'obbligo tutti quei soggetti che direttamente o indirettamente (anche di fuori di alcuni rigidi schemi normativi) rientrano nella nozione allargata di pubbliche amministrazioni e/o nel loro raggio di interesse, ma l'effettività di applicazione deve rispondere a regole e condizioni chiare.

Oltre al resto, sono almeno due sono i punti di palese criticità a cui dovrà rispondere il decreto attuativo di prossima emanazione. Non si comprende la ratio della scelta del legislatore di ricondurre l'individuazione delle Pa soggette all'obbligo dello **split payment** a due riferimenti nell'articolo 17-ter, quali il comma 1 e il comma 1-bis, lettera oa). A livello operativo appare complesso l'iter di individuazione delle società, nonché delle fondazioni, sia per la numerosità

dei casi da vagliare, sia in quanto il parametro dell'**entità della partecipazione che stabilisce l'applicabilità o meno del regime split payment** (partecipazione non inferiore al 70% del capitale sociale e fondo di dotazione) può subire continue modifiche.

L'individuazione

Dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» (avvenuta lunedì scorso) del Dl fiscale, l'articolo 17-ter ha già recepito le modifiche stabilite dall'articolo 3 che riguardano unicamente il perimetro dei soggetti alla disciplina dello **split payment**. Le novità, però, non si applicano immediatamente e nulla cambiano nelle regole di fatturazione e di gestione dell'adempimento prima delle fatture emesse 1° gennaio 2018. Per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2017 le nuove regole d'individuazione dei soggetti sono totalmente inefficaci per quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 3 del Dl 148/2017. Quindi si dovrà attendere l'emanazione, entro il 30 novembre 2017 (45 giorni dall'entrata in vigore del Dl), del provvedimento del ministro dell'Economia che stabilisce le modalità di attuazione delle nuove regole soggettive che presumibilmente riscriverà il calendario della formazione degli elenchi, a livello transitorio e definitivo, e fornirà risposte ai vari interrogativi.

Entro il 20 ottobre del 2017 (cioè oggi) il dipartimento delle Finanze

dovrebbe pubblicare un **elenco provvisorio** delle società che dal 1° gennaio 2018 sono soggette al regime dello **split payment** (tranne le pubbliche amministrazioni per cui gli elenchi non sono previsti). Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio le società segnalano errori e incongruenze, dopodiché il dipartimento delle Finanze del Mef, entro il 15 novembre 2017, pubblica gli elenchi definitivi con efficacia dal 1° gennaio 2018.

Con le modifiche apportate tale calendario salta e i tempi per rendere disponibili nuovi elenchi comprensivi di tutti i soggetti interessati sono strettissimi rispetto alla decorrenza dell'efficacia.


Questa situazione amplifica le già pesanti incertezze e difficoltà operative dei fornitori. È auspicabile che il decreto emanando preveda esimenti e moratorie di adeguamento, sia per i fornitori, sia per i soggetti **split payment** cessionari, rispetto al periodo di prima applicazione.

La possibilità, in base all'articolo 17-ter, comma 1-quater, del Dpr 633/1972, di **richiedere ai cessionari/committenti un attestato** da cui emerga o meno l'applicabilità del particolare regime, risulterà essere, per i fornitori, l'unica soluzione immediata per evitare dal 1° gennaio 2018 di commettere errori. Il possesso di tale attestazione comporta l'applicazione dello **split payment** senza poter attribuire ai fornitori alcuna responsabilità.



Come funziona la «scissione contabile»

IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT



I SOGGETTI PER CUI SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE NEL 2017

1 LUGLIO 2017 Pubbliche amministrazioni soggette allo split payment dal 1° luglio 2017 dopo le modifiche della manovrina

Sono soggetti allo split payment gli enti inseriti nell'elenco Ipa (www.indice-pa.gov.it), esclusi i «gestori di pubblici servizi», come: i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco contenuto nel comunicato dell'Istat pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno;

- le Pa indicate nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 (Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e loro aziende, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Camere di commercio, università, aziende sanitarie, eccetera, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il Coni);
- le autorità indipendenti;
- le amministrazioni autonome;
- le aziende speciali

Prestazioni di professionisti verso Pa e altri soggetti interessati

La manovrina di primavera (DL 50/2017) ha esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti anche ai professionisti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri

soggetti interessati. È stato quindi abrogato l'articolo 17-ter, comma 2, del Dpr 633/72, che prevedeva l'esclusione dallo split payment per i compensi dei professionisti

1 LUGLIO 2017 Società soggette allo split payment dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 (elenchi definitivi per il 2017)

31 DICEMBRE 2017

Sono soggette le società indicate negli elenchi provvisori pubblicati dal dipartimento Finanze nel proprio sito (www.finanze.it):

Elenco 2 delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime;

Elenco 3 delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime;

Elenco 4 società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;

Elenco 5 delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana

SOCIETÀ E ALTRI SOGGETTI A CUI SI APPLICHERÀ LO SPLIT PAYMENT DAL 1° GENNAIO 2018

Enti
Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona

Fondazioni
Partecipate per una percentuale complessiva non inferiore al 70% del fondo di dotazione da pubbliche amministrazioni

Società
Controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
Controllate direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment

Partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment
Quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana e identificate ai fini Iva

LE VERIFICHE SUGLI ELENCHI

Efficacia degli elenchi

1 LUGLIO 2017
31 DICEMBRE 2017
Prima applicazione dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 Fatture in split payment nei confronti delle società controllate o quotate alla data del 24 aprile 2017 indicate nell'elenco pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef

1 GENNAIO 2018
Dal 2018 e seguenti Fatture in split payment nei confronti delle società controllate o quotate che risultano tali al 30 settembre dell'anno precedente

Pubblicazione degli elenchi società controllate e quotate

20 OTTOBRE
Entro il 20 ottobre di ciascun anno il dipartimento delle Finanze del Mef pubblica un elenco provvisorio

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco le società segnalano errori od incongruenze

15 NOVEMBRE
Entro il 15 novembre di ciascun anno il dipartimento delle Finanze del Mef pubblica l'elenco definitivo

L'elenco ha effetto a partire dall'anno successivo



DOMANDE & RISPOSTE

A CURA DI **Benedetto Santacroce**

• **Le modifiche introdotte al regime split payment dall'articolo 3 del Dl 148/2017 individuano anche nuove operazioni Iva soggette alla scissione dei pagamenti rispetto al 2017?**

Il Decreto fiscale modifica solo l'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti e a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 i fornitori dovranno tenere conto degli elenchi dei nuovi enti e società verso i quali applicare la scissione dei pagamenti sulle fatture emesse. Quindi, dal punto di vista oggettivo, le operazioni che sono interessate dal regime dello split payment e quelle escluse sono le stesse previste dalle norme in vigore dal 1° luglio 2017.

• **Il professionista che emette una fattura a carico di una fondazione entro il 31 dicembre 2017 dovrà applicare il regime split payment?**

No. L'applicazione del regime della scissione dei pagamenti per le fatture emesse a carico delle fondazioni che risultano soggette in base all'articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera Ob) del decreto Iva è previsto dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 come stabilito dall'articolo 3, comma 3 del Dl 148/2017.

• **Il fornitore di una società che nel 2017 rientrava nel regime split payment ed era presente negli elenchi pubblicati dal Mef nelle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 per prestazioni di servizi rese fino al 31 dicembre 2017 dovrà continuare ad applicare il regime split payment?**

Fino al 31 dicembre 2017 le fatture emesse a carico delle società presenti negli elenchi pubblicati dal Mef in base all'articolo 5-ter del decreto 23 gennaio 2015 come modificato con effetto dal 1° luglio 2017 sono soggette a split payment. Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 i fornitori dovranno verificare la presenza della società nei nuovi elenchi che presumibilmente verranno pubblicati in base al nuovo decreto di cui all'articolo 3, comma 2 del Dl 148/2017 in quanto potrebbe essere uscita dal perimetro dello split payment. In ogni caso il fornitore potrà chiedere alla società l'attestazione di cui all'articolo 17-ter, comma 1-quater del decreto Iva.

• **Dopo le modifiche introdotte dall'articolo 3 del Dl 148/2017 vi sono enti pubblici che possono ritenersi ancora esclusi dal regime Iva split payment?**

In base alle previsioni dell'articolo 17-ter, comma 1 (che non ha subito modifiche) e comma 1-bis, lettera Oa) (modificato) si dovrebbe ritenere che nessuna pubblica amministrazione possa considerarsi esclusa dalla scissione dei pagamenti per le fatture emesse fino dal 1° gennaio 2018.

Consiglio di Stato. Il lungo tempo trascorso dalla commissione dell'illecito non esclude la repressione

L'abuso edilizio non si prescrive

«Affidamenti incolpevoli» e successive vendite non sono influenti

Guglielmo Saporito

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria interviene sulla repressione degli abusi edilizi, allontanando le speranze di chi confidava in una sanatoria di fatto per il solo trascorrere di diversi decenni dall'abuso. Le sentenze del 17 ottobre n. 8 e n. 9 eliminano la possibilità che una lunga inerzia dei Comuni, o una serie di successive vendite, possano aver peso. In questo modo si restituiscono al legislatore ed alle amministrazioni comunali ampi poteri di intervento sugli abusi, anche se non necessariamente con sistemi demolitori.

Di fatto, i giudici indeboliscono solo la difesa dei proprietari che si fondava sul decorso del tempo, sull'«affidamento incolpevole» e sullo stratificarsi di titoli di proprietà. Nel caso deciso dalla pronuncia 9/2017 si discuteva di un edificio realizzato nel Comune di Fiumicino oltre 30 anni prima dell'ordinanza di demolizione: l'ultimo proprietario confidava appunto sulla prescrizione, che i giudici hanno escluso in quanto si discuteva di tutela del territorio.

Una sorte analoga (sentenza 8/2017) riguarda il proprietario di un edificio nel Comune di Giovi-

nazzo (Bari) che nel 1999 aveva trasformato in bar un locale destinato al custode di un impianto industriale, grazie ad una falsa dichiarazione. La falsità aveva causato l'annullamento della trasformazione edilizia (da alloggio in pubblico esercizio), a distanza di decenni dall'abuso anche se poco tempo dopo l'accertamento della falsità della dichiarazione del privato. Secondo i giudici, quando nel 1999 il Comune barese aveva

COSA DICE LA CORTE

In caso di autorizzazioni non rispettate l'amministrazione deve intervenire entro dieci anni

emesso il proprio provvedimento favorevole al privato stesso, incorrendo in errore causato dal privato, non era a conoscenza della falsa dichiarazione e quindi non era in grado di reprimere l'abuso. La falsità era emersa solo decenni dopo, ed era stata subito sanzionata annullando il titolo fraudolentemente ottenuto. In questo caso, secondo i giudici va tenuto

presente che il Comune non si è trovato dinanzi un abusivismo integrale, che poteva subito reprimere, ma era stato indotto in errore consentendo l'apertura del bar. Una volta emerso l'errore, il Comune avrebbe dovuto sanzionare l'abuso in un tempo ragionevolmente breve. Ciò perché vi deve essere un adeguato interesse pubblico all'eliminazione della situazione illegittima, cioè si deve intervenire con rapidità per evitare il consolidarsi di situazioni.

Ma rapidità, secondo la Plenaria, non significa necessariamente rispettare il termine di 18 mesi (articolo 21 nonies, legge 241/1990), bensì quello decennale previsto ad esempio dall'articolo 39 del Dpr 380/2001, con momento iniziale coincidente con la scoperta della falsità commessa dal privato.

Con queste precisazioni, spetta ora al legislatore (disegno di legge Falanga ed altri) governare l'abusivismo senza che siano eccipienti posizioni consolidate; anche i Comuni potranno graduare piani di recupero o altri sistemi di intervento, poiché il Consiglio di Stato ha azzerato il rilievo di pluridecennali, diffuse omissioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Comunicazione di Bruxelles per aumentare il livello professionale nel settore dei contratti pubblici

La Ue spinge sulla formazione La p.a. deve puntare sulla digitalizzazione degli appalti

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Aumentare il livello professionale delle pubbliche amministrazioni che gestiscono l'affidamento di contratti pubblici, incentivare le carriere e assicurare una formazione professionale di alto livello; promuovere un approccio strategico alla digitalizzazione negli appalti pubblici. È quanto ha chiesto agli stati membri dell'Unione europea la Commissione europea con la comunicazione del 3 ottobre 2017 dal titolo «Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici». Il documento ha un particolare valore programmatico e sottolinea una esigenza particolarmente sentita soprattutto per quanto riguarda il mondo della pubblica amministrazione.

Il dato di partenza è che appalti pubblici efficienti, efficaci e competitivi costituiscono un elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato unico, come pure

un importante canale per gli investimenti europei. È pertanto necessario, si legge nella raccomandazione, porsi l'obiettivo della professionalizzazione degli appalti pubblici da intendersi in senso ampio, come miglioramento complessivo dell'intera gamma di abilità, competenze, conoscenze ed esperienze professionali delle persone che svolgono o contribuiscono a svolgere compiti relativi alle procedure di appalto.

La Commissione europea traccia quindi tre percorsi che gli stati membri dovrebbero intraprendere.

In primo luogo, ritiene necessario definire chiaramente le responsabilità e i compiti attribuiti alle istituzioni centrali, sostenere gli sforzi compiuti a livello locale, regionale e settoriale, garantire la continuità tra cicli politici, utilizzando, ove opportuno, le strutture istituzionali che promuovono la specializzazione, l'aggregazione e la condivisione delle conoscenze.

In secondo luogo, bisogna intervenire sulle risorse umane per migliorare la formazione e la gestione delle carriere dei professionisti degli appalti pubblici, cioè il personale della pubblica amministrazione coinvolto negli appalti per la fornitura di beni, servizi e opere, così come i funzionari responsabili del controllo dei casi di appalti pubblici, tutte figure che devono possedere le qualifiche, la formazione, le competenze e l'esperienza necessarie al loro livello di responsabilità. Si tratta di valutare anche la possibilità di sviluppare una

struttura di carriera e incentivi volti ad aumentare l'attrattiva della funzione degli appalti pubblici e a motivare i funzionari pubblici a conseguire risultati strategici.

Infine, ha detto la Commissione, occorre fornire strumenti e metodologie atti a sostenere la pratica professionale degli appalti pubblici: gli operatori nel settore degli appalti pubblici devono essere dotati di strumenti e sostegno adeguati per agire in modo efficiente e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo per ciascuna acquisizione. A tal fine la Commissione auspica che sia garantita la disponibilità di strumenti e processi per promuovere appalti pubblici intelligenti, quali strumenti per gli appalti elettronici, orientamenti, manuali, modelli e strumenti di cooperazione, accompagnati dalla formazione, dal sostegno e dalla competenza corrispondenti, nonché l'aggregazione di conoscenze e lo scambio di buone pratiche.

Per fare questo la raccomandazione ha chiesto agli stati membri di promuovere un approccio strategico alla digitalizzazione mediante la standardizzazione, la condivisione, il riutilizzo e l'interoperabilità dei prodotti e dei servizi, ma anche, sul versante dei comportamenti, sostenere e promuovere l'integrità a livello individuale e istituzionale, quale parte integrante della condotta professionale, fornendo gli strumenti per garantire la conformità e la trasparenza e orientamenti sulla prevenzione delle irregolarità.

© Riproduzione riservata



Ingegneria ambientale. Il gruppo bolognese già insediato con un centro ricerche e nove persone attive

Le competenze idrauliche hanno convinto Maccaferri

■ «A novembre 2014 c'era solo una firma dal notaio e un'idea da realizzare. Oggi abbiamo un centro di coordinamento della ricerca che si svolge in cinque continenti, con nove persone dedicate». Francesco Ferraiolo, general manager di Maccaferri Innovation Center, centro di ricerca di Officine Maccaferri (parte del gruppo industriale bolognese Maccaferri-1,2 miliardi di fatturato) racconta lo sbarco in Alto Adige, dove le Officine Maccaferri hanno preso casa e oggi sono fra le prime a essersi insediate al NOI Techpark con un proprio Innovation center. Qui verranno sviluppati, fra l'altro, nuovi sistemi di contenimento di frane e valanghe, e in futuro si pensa all'implementazione di una piattaforma web che faciliti la valutazione delle implicazioni ambientali negli interventi di sistemazione idraulica. Un settore nel quale proprio il know how di questa provincia montana può fare la differenza.

Perché proprio a Bolzano? «Per-

ché, oltre alle leggi e ai finanziamenti destinati alla ricerca accessibili in Provincia, ci è piaciuto il progetto provinciale dedicato all'innovazione e la possibilità di interagire con altri enti su singoli progetti. Respirare la stessa aria rende possibili nuove sinergie».

APPEAL

Gaetano Maccaferri:
«Territorio dove esiste uno sviluppo delle tecnologie alpine che per noi sono molto importanti»

Officine Maccaferri Spa è specializzata principalmente nell'ambito dell'ingegneria ambientale: il MIC (Maccaferri Innovation center) collabora con centri di ricerca operativi in Brasile e Usa. Ci sono uffici, ma anche laboratori e un centro prototipi, dove testare nuovi prodotti e i materiali impiegati

per la produzione nei cinque continenti. Quanto ai progetti innovativi, «quelli approvati dalla Provincia ricevono un cofinanziamento secondo un criterio simile a quello europeo», sottolinea Ferraiolo. Il legame con il territorio e con le altre realtà presenti ha già portato a una stretta collaborazione con l'Università di Bolzano per aumentare ancor di più l'attività di ricerca, la produzione di brevetti e lo sviluppo di innovazione in partnership con le aziende altoatesine.

In vista c'è anche l'avvio di un master finanziato dal gruppo sul Green Technologies and Infrastructures e di due progetti di livello internazionale: uno sviluppato nel Laboratorio di Innovazione agroforestale e l'altro, nel Laboratorio di Termofluidodinamica applicata. «La missione dell'ateneo ha spiegato il rettore Paolo Lugli - è di collaborare con le imprese per aumentare la competitività del territorio. E la collaborazione con Maccaferri ci riempie d'orgoglio».

«Questo è un territorio dove esistono una rete di competenze tecniche legate allo sviluppo delle tecnologie alpine che per noi sono molto importanti», ha ricordato Gaetano Maccaferri, fondatore del gruppo elencando i risultati, inclusi sei progetti avviati e due brevetti generati: «Si tratta di un investimento complessivo di 2,5 milioni, di cui 750 mila finanziati dal pubblico che non solo ha permesso di canalizzare le risorse in modo concreto ma che ha avuto ricadute positive anche per gli imprenditori locali». Uno dei primi progetti su cui si confronta la collaborazione si chiama Wequal - valore un milione di euro, finanziato al 60% dalla Provincia di Bolzano -, un sistema informativo su piattaforma web per il supporto alla progettazione di interventi di sistemazioni idrauliche secondo approcci valutativi multidimensionali: «L'obiettivo è sviluppare green infrastructures per fare in modo che tutte le opere di salvaguardia ambientale abbiano anche una funzione ricreativa», spiega il professor Fabrizio Mazzeo, facoltà di Scienze e Tecnologie, responsabile del Laboratorio di innovazione agroforestale.

B. Ga.

DIRIPRODUZIONI RISERVATA



Istruzione tecnica. In bilico l'inserimento nel ddl di bilancio dei finanziamenti aggiuntivi e delle semplificazioni invocate dalle aziende

Il potenziamento degli Its torna a rischio

Claudio Tucci
ROMA

Il governo rischia un nuovo "falso annuncio" sugli Its, le super scuole di tecnologia post diploma, partecipate dalle imprese, alternative all'università.

Nelle ultimissime bozze della manovra è tornato infatti in bilico l'annuncio potenziamento di questi istituti che sfornano tecnici intermedi molto apprezzati dalle aziende (lo testimonia il tasso di occupazione degli studenti neo-diplomati, superiore, ormai da anni, all'80%, con punte tra il 90%-100% nel settore manifatturiero).

Il rischio è che si ripeta il film già visto lo scorso anno, con l'esecutivo che annunciava il raddoppio dei fondi e un primo pacchetto di robuste semplificazioni alle regole amministrative (governance in primis): salvo poi non far mai entrare le relative disposizioni nella legge di bilancio per il 2017.

Complice anche il rischio di un debutto disordinato delle lauree professionalizzanti da parte degli atenei, il Miur decise allora di istituire una cabina di regia interna (escludendo, però, paradossalmente, le stesse aziende e i rappresentanti di altri dicasteri interes-

sati, su tutti Lavoro e Mise). I lavori sono durati qualche mese: si è prodotta una bozza di documento (ancora tuttavia non pubblicato).

Di Its si è tornati a parlare negli scorsi mesi su input di Carlo Calenda all'interno del piano di rilancio di Industria 4.0: i tre dicasteri, Mise, Lavoro e Miur, hanno impostato una strategia di rilancio complessiva da inserire nella manovra 2018, aprendo, per la prima volta, a un finanziamento stabile triennale (si è arrivati a ipotizzare una cifra via via crescente intorno ai 100 milioni di euro). Obiettivo? Triplicare nei prossimi tre anni gli studenti, passando dagli attuali 8 mila a 24 mila (come del resto richiesto da Confindustria).

Al momento, però, anche ora, non si scorge traccia di norme nelle bozze dell'ex legge finanziaria, approvata lunedì dal governo.

La questione è delicata: in Germania, per esempio, nelle «Fachhochschulen», analoghi istituti di formazione terziaria professionalizzante, si specializzano oltre 800 mila studenti. Da noi gli Its sono finanziati appena con 13 milioni di euro da parte del ministero dell'Istruzione, e da uno stanziamento di poco superiore da parte delle singole regioni (la sola Lombardia mette sul piatto ben 8 milioni di euro, compresa la parte Miur). All'università vanno invece ben sette miliardi annui (Ffo - tutto a carico dello Stato).

«Gli Its sono strategici per il mondo produttivo e manifatturiero - ha sottolineato il vice presidente di Confindustria per il Capi-

docenti che provengono dal mondo del lavoro (il 70% degli "insegnanti" sono imprenditori o loro collaboratori, circa il 30% sono liberi professionisti).
«Gli Its sono un punto centrale dell'azione dell'esecutivo - risponde Marco Leonardi, a capo del team economico di palazzo Chigi - Lavoreremo per una soluzione».
Il punto è che oltre a un maggior investimento, servono adeguate politiche di orientamento, rilanciano le aziende, e un coinvolgimento diretto del Mise (come nel 2008 quando acquero gli Its, di concerto Miur-Sviluppo economico) per migliorare l'offerta formativa collegata a Industria 4.0. È evidente del resto che un potenziamento vero di questi istituti sarebbe da stimolo all'intera filiera: regioni, imprese, famiglie, ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE IMPRESE

Brugnoli (Confindustria):
«Istituti strategici per il mondo produttivo e manifatturiero. Siamo preoccupati, serve un intervento strutturale»



Il sottosegretario alle infrastrutture sposa la tesi già espressa dal Consiglio di stato

Prestazioni gratuite giustificate Del Basso De Caro: l'utilità può essere non finanziaria

DI SIMONA D'ALESSIO

Il pagamento può attendere per il professionista che ottiene l'incarico pubblico. Anzi, i servizi gratuiti (per la cifra simbolica di un euro) sono giustificati, perché «la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione». È così che, a nome del governo, il sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caro, ha risposto ieri all'interrogazione della vicepresidente della commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera Serena Pellegrino (Si), che aveva chiesto un parere sulla sentenza della V sezione del Consiglio di stato (n. 4614 del 3 ottobre 2017), pronunciata a favore della possibilità per la pubblica amministrazione (nello specifico del comune di Catanzaro) di promuovere bandi di gara con conferimento di incarichi a titolo gratuito. Come «chiaramente esplicitato» dalla giustizia amministrativa, si legge nel testo che *ItaliaOggi* ha visionato, «anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici»; pertanto, la

Il chiarimento del governo

La concorrenza, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.

Resta inteso che l'esigenza della garanzia della purezza del mercato concorrenziale, che si realizza nella partecipazione di tutti tra le offerte, è stata il Consiglio di Stato a chiarire che in contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selectivo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

«garanzia di serietà e affidabilità» del professionista, se non primariamente legata al pagamento della prestazione, può avere, argomenta l'esponente dell'esecutivo, «analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso».

Inoltre, recita la replica di Del Basso De Caro, «non vi è estraneità sostanziale nella logica concorrenziale che presidia il codice degli appalti pubblici, quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria, ma è insita tutta nel fatto di poter eseguire la prestazione»; l'opportunità di essere selezionati per svolgere un incarico pubblico, costituisce,

si deduce, una «utilità» (magari rappresentata nella possibilità di inserire nel curriculum del professionista tale esperienza lavorativa) che va al di là del tradizionale corrispettivo: il pagamento in denaro. Dura la replica di Pellegrino che (ricordando come il caso della sentenza del comune di Catanzaro abbia fatto partire la campagna di protesta di Inarcassa e della sua Fondazione #sevalgo1euro) ha chiesto al sottosegretario se «i magistrati del Consiglio di stato sarebbero disposti ad elaborare le loro sentenze al costo di euro» per «il solo nobile fine di ridurre la spesa pubblica», prezzo che, invece, viene imposto soltanto ai professionisti, i quali, conclude, «meritano di essere retribuiti come tutti i lavoratori».



La sezione autonomie ha smorzato le speranze suscitate dalla Corte conti Liguria

Gli incentivi tecnici sono spesa Vanno ricompresi nei tetti e nel trattamento accessorio

**DI EUGENIO PISCINO
E LUCIANO CATANIA**

La Corte dei conti, sezione autonomie, con deliberazione n. 24/2017/ del 10 ottobre 2017, ha ribadito che gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del dlgs n. 50/2016) non possono essere assimilati ai vecchi compensi per la progettazione e vanno ricompresi nel tetto della spesa del personale e in quello del trattamento accessorio annuale. La pronuncia spegne le speranze suscitate negli ingegneri comunali dalla deliberazione n. 58/2017 della Corte dei conti della Liguria che, rilevando le nuove finalità poste a base delle previsioni dell'articolo 113 del codice degli appalti, cioè stimolare il personale a dare corso alla migliore esecuzione dei contratti pubblici, concludeva nel senso dell'esclusione sia dal tetto di spesa del personale sia da quello del fondo per la contrattazione decentrata.

La sezione autonomie ha dichiarato inammissibile la questione di massima posta dalla sezione regionale di controllo per la Liguria, che dovrà attenersi al principio di diritto già enunciato con

la precedente deliberazione n. 7 del 30 marzo 2017.

L'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 ha previsto, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge n. 124/2015, che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio annuale del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.

L'art. 1, comma 236, della legge di Stabilità 2016, ha confermato tale limite di spesa «nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7/08/2015 n. 124».

Nonostante la tardiva approvazione dei decreti attuativi della riforma Madia, nel 2017 ha continuato a trovare applicazione il blocco al salario accessorio. Il Consiglio di stato (parere 9 gennaio 2017) ha rilevato che i decreti legislativi, emanati in attuazione della legge n. 124/2015, «restano validi ed efficaci fino ad una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati». Lo stesso orien-

tamento era stato espresso dalla Corte dei conti della Puglia, con la deliberazione n. 6 del 24 gennaio 2017.

I magistrati pugliesi si erano espressi nel senso di ritenere valida tale barriera anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 251/2016. Secondo la Corte dei conti della Puglia, le pronunce d'illegittimità costituzionale, contenute nella decisione «sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124/2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative».

Appurata la vigenza del limite al salario accessorio, occorre verificare il trattamento riservato agli incentivi di cui all'art. 113 del dlgs n. 50/2016. Il compenso incentivante (2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara) riguarda l'espletamento di specifiche attività di natura tecnica non più legate alla progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

Le sezioni riunite avevano affermato che il tetto al salario accessorio potesse esse-



re superato da alcune voci, individuando quale criterio discrezionale la circostanza che determinati compensi fossero remunerativi di «prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili», acquisibili anche attraverso il ricorso a personale estraneo all'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi.

Sussistendo le condizioni previste, anche gli incentivi per la progettazione di cui all'art. 93 del dlgs n. 163/2006, erano stati esclusi dall'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, compensando prestazioni professionali per investimenti.

Il compenso incentivante del nuovo codice degli appalti non è, però, del tutto analogo a quello previsto dall'art. 93 del vecchio codice, oggi abrogato. La sezione autonomie ritiene che non ricorrano più gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata a investimenti. Il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con caratteri di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture, comporta che gli stessi si configurino come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e

di personale). Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del dlgs n. 50/2016, pertanto, sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016).

Tale inclusione comporterà una forte conflittualità tra il personale dei comuni. Bisognerà scegliere se privilegiare i soggetti che partecipano alle attività tecniche, di cui all'art. 113, oppure altre forme di incentivazione per il restante personale, a partire dalla cosiddetta «produttività».

Sussiste, poi, un problema di omogeneizzazione dei dati per il calcolo del salario accessorio.

Appare, infatti, iniquo confrontare un valore in cui gli incentivi alla progettazione erano esclusi con un valore in cui gli incentivi per funzioni tecniche sono inclusi nel calcolo per determinare il tetto non superabile.

Pagina a cura
DELL'ASSOCIAZIONE
ASFEL E DEL GRUPPO
KIBERNETES

Il rapporto

Borletti Buitoni «Così nascerà la Carta italiana del paesaggio»

di **Paolo Conti**

«**S**ono felice di essere riuscita a dar vita a questa iniziativa proprio per mettere un punto fermo a quanto abbiamo cercato di fare per il Paesaggio italiano in questi anni di governo. E per inviare un messaggio: siamo vicini al superamento di una linea rossa oltre la quale, senza una programmazione per il futuro del Paesaggio, sarà impossibile tornare indietro». Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria ai Beni culturali con delega al Paesaggio, sta ultimando il Rapporto che presenterà, il 25 e il 26 ottobre a palazzo Altemps a Roma, durante gli Stati generali del Paesaggio. Un'assemblea di due giorni convocata per approntare uno strumento destinato a chi assumerà le stesse responsabilità nella nuova legislatura. Parteciperanno, tra gli altri, Maguelonne Déjeant Pons, segretario della Convenzione europea del paesaggio del Consiglio d'Europa, accademici come Andrea Carandini e Salvatore Settis, il presidente del Consiglio superiore dei Beni culturali Giuliano Volpe, il cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della Cultura. Alla fine verrà delineata una Carta

Stati generali

Il rapporto illustrato il 25 e il 26 ottobre a Roma. «Mettere in sicurezza i territori»

nazionale del paesaggio. Dice Ilaria Borletti Buitoni: «Il problema è che, nel nostro Paese, il Paesaggio viene spesso visto come un vuoto da riempire. Invece si tratta del contesto identitario di una comunità. Alcuni interventi disastrosi e irreversibili — basti pensare alla cementificazione della Liguria — hanno provocato catastrofi idrogeologiche. Noi vogliamo ricordare che la cura del Paesaggio è una necessaria strategia per mettere in sicurezza il territorio». Ma qual è la migliore strada? Magari il vincolo tradizionale? «Vorrei ricordare che l'Italia registra il più alto tasso di consumo del territorio e, purtroppo, anche di abusivismo. Il regime vincolistico? Certamente funziona. Ma sarebbe più auspicabile una politica condivisa per coinvolgere tutti gli interlocutori e approdare a una copianificazione dei cambiamenti del territorio, progettando uno sviluppo consapevole, attento e condiviso. Il nostro ministero è stato spesso relegato in un piano politico secondario. Errore strategico enorme: noi siamo chiamati a occuparci di un tema, il Paesaggio, trasversale a tutti gli ambiti che riguardano la qualità della vita di una comunità, e la sua sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Da Alessandria a Palmanova Lo sterminato «museo diffuso» in attesa di un censimento

A luglio i feriti nel Duomo di Acireale. Nel 2012 i danni alla Reggia di Caserta

Il dossier

di **Paolo Conti**

Purtroppo per questo magnifico ma complesso Paese, è anche troppo facile raccontare cosa può accadere quando si ha in casa un Patrimonio culturale composto da 4.158 musei, 282 aree archeologiche, 64.584 edifici di culto cattolico, in gran parte di valore storico-architettonico. È il 9 luglio 2017, nel Duomo di Acireale, XVI secolo, durante un matrimonio, cede un bel pezzo di intonaco, di forma circolare con un metro di diametro: un bambino di un anno e un disabile rimangono seriamente feriti. Il 6 gennaio scorso forti raffiche di vento staccano diversi metri quadrati della copertura in piombo della cupola cinquecentesca della Basilica di Loreto, provincia di Ancona, si sfiora per poco una tragedia. Il 6 marzo scorso, a causa delle piogge, crolla la volta dietro al transetto dell'Abbazia di San Giusto al Pinone, metà del XII secolo, nel Comune di Carmignano, in provincia di Prato.

Questo solo per parlare di chiese monumentali. E si potrebbe andare avanti a lungo, quasi all'infinito, citando il cedimento di trenta metri del

muro di cinta della villa medicea di Poggio a Caiano, marzo scorso. O le ricorrenti rovine di porzioni di Mura Aureliane a Roma (a gennaio, accanto al Policlinico). E la grande paura che molto tempo fa ci fu, nell'ottobre 2012, per il cedimento di un corposo pezzo di cornicione esterno alla Reggia di Caserta, allarme che portò al vasto progetto di ristrutturazione e recupero che ancora oggi prosegue, finanziato anche con fondi europei.

Chiariamo un punto: non tutta l'Italia culturale è a rischio crolli e cedimenti, saremmo nell'ambito delle fake news. Anzi si può dire che la gran parte dei musei, gallerie, aree archeologiche più famosi e importanti possono contare su un adeguato monitoraggio, grazie anche ai fondi recuperati dal ministro Dario Franceschini negli anni recenti e destinati alla manutenzione e al restauro. Il problema è rappresentato soprattutto dallo sterminato tesoro di edilizia storica (civile e religiosa) dei piccoli e medi centri, lontani dalle luci della ribalta mediatica, il famoso «museo diffuso». Qualche esempio. La Cittadella di

Alessandria, uno dei più grandiosi esempi europei di fortificazione permanente, XVIII secolo, in molte aree è degradata, si temono crolli. Nella meravigliosa Palmanova, città fortezza pianificata dai veneziani nel 1593, famosa come la Città Stellata, le mura continuano a cedere aprendo ogni volta un varco, e una ferita all'intero complesso. Il ministero per i Beni culturali ha fatto la sua parte, prevedendo 6 milioni di finanziamento ma non basteranno.

È evidente che nessun piano economico straordinario potrà mai mettere in sicurezza la quantità di beni che compongono il nostro Patrimonio. Ma urge un «censimento culturale» dei beni

pubblici, statali e comunali, e privati almeno per stabilire le principali priorità da affrontare. Anche perché i danni registrati nel territorio interno italiano, magari considerato culturalmente secondario solo perché lontano dal triangolo del turismo internazionale Roma-Firenze-Venezia, rappresentano una ferita per le comunità. Un'istantanea tra le tante possibili, il crollo nel gennaio scorso (per la grande nevicata) del tetto della navata centrale della cattedrale di santa Maria Maggiore a Caramanico Terme, che va dal gotico al barocco, con radici addirittura nell'anno 1000. Tutta la cittadina ha avvertito il colpo. Dimostrazione di come il Patrimonio rappresenti, al di là di tanti slogan spesso retorici, uno strumento di identità collettiva.

Naturalmente a questo quadro andrebbero aggiunti i danni provocati dai terremoti che spesso colpiscono la nostra Penisola. Ma nessun sistema riesce a sfregiare, seguendo le tante cronache dei crolli e dei cedimenti, quanto l'incuria e la mancanza di una politica di manutenzione e di prevenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4.158

I musei

attivi nel nostro Paese. Insieme a chiese, monumenti e aree archeologiche costituiscono uno dei pilastri del patrimonio culturale dell'Italia

64

mila e 584

Gli edifici di culto cattolico in Italia. Nella maggioranza dei casi si tratta di strutture antiche di valore storico-architettonico

282

Le aree

archeologiche ufficialmente riconosciute nel nostro Paese. A cui si aggiungono tutte le zone storiche e antiche delle città



Che cosa è successo

Il distacco

Ieri intorno alle 14,30 un «peduccio», cioè la mensola in pietra che sta sotto una trave, si è staccato dalla copertura del transetto destro della basilica di Santa Croce

La traiettoria

La pietra, di circa 40 centimetri per 40, è precipitata da un'altezza di 30 metri e ha colpito un turista spagnolo di 52 anni che stava visitando la Chiesa con la moglie, uccidendolo



LA STRUTTURA

- 1 Il transetto destro dove è avvenuto l'incidente. Custodisce le cappelle Bardi e Peruzzi, affrescate da Giotto
- 2 La basilica di Santa Croce è una dei massimi esempi del gotico in Italia: costruita a partire dal 1295, rimase incompiuta fino a metà dell'Ottocento
- 3 Nella chiesa sono sepolti Galileo, Michelangelo, Foscolo, Alfieri, Machiavelli, Rossini e Leon Battista Alberti
- 4 Alla fine del transetto di sinistra c'è la cappella dei Bardi di Vernio, dove è conservato il Crocifisso di Donatello

Illustrazione: Francesco Carni


La parola

FABBRICERIA

È l'ente responsabile della manutenzione di chiese o edifici religiosi cattolici. Il Concordato tra Stato e Chiesa prevede che sia nominato in parte dal vescovo e in parte dal ministero dell'Interno o dalle prefetture.



**Il masso
che ha
colpito
il turista**
(foto
Corriere
Fiorentino)



Corriere della Sera

Le preferenze elettroniche

Hacker trova i dati La replica: non sono rilevanti per il voto

Se tablet e software prendono il posto di carta e matite per esprimere e raccogliere le preferenze elettorali, la sicurezza informatica diventa un fattore determinante per il regolare svolgimento del voto. Domenica, per la prima volta in Italia, 7,7 milioni di cittadini avranno a disposizione 24.400 schermi per rispondere al quesito del Referendum sull'autonomia della Lombardia. Secondo l'hacker Matteo Flora, «svariati gigabyte di software, certificati, istruzioni relative a parti di software del voto, pezzi di codice, macchine virtuali e password, nomi utenti e chiavi di autenticazione di possibili amministratori del sistema» di Smartmatic, l'azienda che si è aggiudicata l'appalto del Pirellone, sono stati accessibili a chiunque in Rete. Flora dichiara di aver effettuato martedì 17 ottobre «una ricerca sulle fonti aperte, ovvero i siti pubblicamente disponibili a chiunque sappia dove e come cercare» e di aver trovato un server contenente istruzioni per scaricare programmi che portavano «ad almeno un altro spazio in cloud, anch'esso privo di

protezioni. «Tre ore dopo aver avvisato Cert Pa (l'organizzazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale che raccoglie le segnalazioni di possibili vulnerabilità, ndr) non ho riscontrato più alcuna possibilità di accedere agli spazi», prosegue l'esperto presentando prove dello scambio con la struttura di Agid. Fonti del *Corriere* confermano la presenza in chiaro di materiale rilevante. Rilevante, incalza Flora, perché «nel lasso di tempo in cui è stato accessibile (sulla quale durata non ci sono elementi per fare ipotesi, ndr) potrebbe essere stato sfruttato per studiare l'infrastruttura di voto e individuare eventuali falle o alterare il codice». Non ci sono prove che sia effettivamente successo ed è bene ricordare che domenica i tablet non saranno connessi. Fonti di Smartmatic fanno inoltre sapere che «le informazioni viste dall'hacker non sono sensibili e confidenziali e in alcun modo sono riconducibili al voto elettronico». Secondo il docente di sicurezza informatica del Politecnico di Milano Stefano Zanero «a destare preoccupazione è anche la decisione di non stampare una ricevuta per ogni preferenza espressa per poter controllare a posteriori eventuali irregolarità (le macchine collegate a una stampante sono 1.300, ndr)».

Martina Pennisi
@martinapennisi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente connessione al web

La sicurezza informatica è un fattore determinante ma domenica i tablet non saranno connessi a Internet

